

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE LE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE FINO A 3.000,00 EURO

**Misura 2 della D.G.R. X/6465 del 10.04.2017 - approvato con verbale dell'Assemblea
Distrettuale dei Sindaci n. 7 del 09/10/2017**

Art. 1 Finalità

La Giunta Regionale, con delibera n. 6465 del 10/04/2017, ha approvato le “Linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione – anno 2017”.

Regione Lombardia intende, infatti, promuovere iniziative volte a contenere l'emergenza abitativa sostenendo le famiglie nel mantenimento dell'abitazione in locazione o per la ricerca di nuove soluzioni abitative temporanee.

È previsto che le iniziative siano gestite e programmate a livello sovracomunale, per migliorare l'efficacia degli interventi.

L'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 7 del 09/10/2017 ha approvato il seguente avviso con cui si intende realizzare la Misura 2 prevista dalla DGR richiamata: “Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art. 2 co. 6.”

Con il termine “morosità incolpevole” (Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014) si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) licenziamento;
- b) mobilità;
- c) cassa integrazione;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine;
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- f) cessazione di attività professionale o di impresa;
- g) malattia grave;
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare;
- i) altro (da specificare).

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo i conduttori che nell'anno 2017 sono titolari di contratti di locazione su libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L.R. 16/2016, art. 2 co. 6., efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in uno dei Comuni dell'Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) e utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.

2. I richiedenti di cui al punto 1. devono possedere:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea o avere un regolare permesso di soggiorno;
 - b) la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona);
 - c) la residenza da almeno cinque anni in Regione Lombardia anche di un solo membro del nucleo familiare;
 - d) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
 - e) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 - f) **una morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00)** – non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;
 - g) un valore **ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), ordinario e in corso di validità, massimo di **€ 15.000,00** calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni;
 - h) non essere titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.
3. I suddetti requisiti dovranno permanere al momento della presentazione della domanda e nel corso dell'erogazione del contributo.
4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2017 possono presentare una sola domanda di contributo.
5. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo (allegato A al presente bando), il conduttore o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, e a ciò delegato, residente nell'unità immobiliare interessata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata per legge.
2. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sui siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) e dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.
3. **LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017.**
4. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente idonea documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione;
 - b) nel caso in cui il dichiarante sia cittadino extracomunitario, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;

- c) attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino al limite massimo di Euro 15.000,00;
 - d) documentazione comprovante la sussistenza del requisito di cui all'art. 1 co. 1 ovvero copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - e) modulo proprietario (allegato B del presente bando) debitamente compilato e sottoscritto
 - f) Accordo (allegato C del presente bando) sottoscritto da parte dell'inquilino, del proprietario e di un rappresentante del Comune di residenza.
5. Le domande dovranno pervenire al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarle tempestivamente all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona. Fa fede per l'avvio del procedimento la data di protocollazione al Comune.
6. Il Comune che riceve la domanda, espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede all'invio della documentazione all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona che provvederà alla predisposizione di idoneo atto di liquidazione.

Art. 4 Condizioni, entità e modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà erogato solo in presenza di un Accordo sottoscritto da parte dell'inquilino, del proprietario e di un rappresentante del Comune di residenza, in cui
 - l'inquilino si impegni a partecipare alle politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo;
 - il proprietario si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di accesso al contributo.
2. Il proprietario, con la sottoscrizione della domanda di accesso, si impegna a comunicare qualunque variazione relativa al contratto di locazione e/o recesso delle parti, e all'eventuale restituzione delle somme già percepite, anche in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo sottoscritto.
3. Il contributo massimo erogabile è così determinato:
 - a) fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto;
 - b) fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il contratto in essere in "contratto a canone concordato" secondo le condizioni di cui all'Accordo Territoriale sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali della Proprietà Edilizia e degli Inquilini o a rinegoziare a canone più basso.
In tal caso il contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione di idonea documentazione che attesti tale condizione.Il contributo massimo erogabile sarà ridotto delle quote di contributo eventualmente erogato da altri enti per le medesime finalità.
4. L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona assegnerà i contributi fino ad esaurimento delle risorse messe a bando e in base alla graduatoria che verrà stilata facendo riferimento al valore ISEE del nucleo familiare in ordine crescente. A parità di valore ISEE si farà riferimento alla numerosità del nucleo familiare autocertificata, privilegiando i nuclei più numerosi. A parità di numerosità familiare si farà riferimento alla minore età dei componenti

il nucleo familiare, calcolata come la somma delle età dei componenti minori di 18 anni, privilegiando i nuclei in cui l'età dei minori è più bassa.

Qualora si determinasse, a fondo in esaurimento, una condizione di parità di ISEE e di condizioni, il contributo residuo sarà spalmato fra gli aventi diritto in misura proporzionale al contributo massimo assegnabile.

5. L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, espletate le procedure di verifica, erogherà il contributo assegnato a copertura, anche parziale, del debito maturato, direttamente al proprietario dell'unità immobiliare.
6. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

Art. 5 Controlli

1. L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà effettuare i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo DPR.
2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, provvede, ai sensi dell'art.75 DPR 445/2000, a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto e provvede al recupero della somma erogata.

Articolo 6 - Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate

1. L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in qualità di ente capofila dell'Ambito, monitora la realizzazione della Misura oggetto del presente bando e rende disponibili a Regione Lombardia eventuali dati richiesti sia in riferimento alle risorse economiche sia in riferimento ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 7 Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 3:
 - a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
 - b) sono raccolti dal Comune e dall'Azienda, anche con strumenti informatici, ed utilizzati al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
 - c) verranno resi disponibili ai competenti uffici regionali e potranno essere scambiati per le finalità riportate nel presente atto o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.

3. I Comuni, l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e Regione Lombardia sono titolari del trattamento dei dati.
4. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la Direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, Barbara Dell'Acqua.
5. Per richieste di chiarimento rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune negli orari di apertura al pubblico o all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona oppure consultare i siti istituzionali.